

2. Il protocollo di cui al comma 1, è volto alla regolamentazione dei seguenti aspetti.

a) definizione puntuale delle caratteristiche del Premio;

b) indicazione dei compiti del comitato promotore;

c) definizione delle modalità organizzative e di finanziamento;

d) regolamentazione degli obblighi e degli apporti di carattere finanziario e organizzativo dei soggetti promotori e sostenitori;

e) requisiti di partecipazione delle opere candidate, con espressa indicazione delle condizioni di incandidabilità.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 - 2018, nel modo seguente:

a) annualità 2017 per l'importo di euro 30.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

b) annualità 2018 per l'importo di euro 25.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 novembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 ottobre 2016, n. 132

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli

Assegnata alle 2^a e 4^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 17 novembre 2016

Approvata in data 23 novembre 2016

Divenuta legge regionale 74/2016 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 83

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

Art. 2 - Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

Art. 3 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

Approva la presente legge

Art. 1

Tipologie di spese.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: "manifestazioni" è sostituita dalla seguente: "iniziative".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole: "in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza." sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 è aggiunta la seguente:

"b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.".

Art. 2

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro.
Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro

1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.".

Art. 3

Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 29 novembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 settembre 2016, n. 129

Proponente:

Consigliere Giacomo Bugliani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 novembre 2016

Approvata in data 23 novembre 2016

Divenuta legge regionale 72/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 novembre 2006, n. 58](#)